



**CNA**  
**CONFEDERAZIONE NAZIONALE**  
**dell'ARTIGIANATO**  
**e della PICCOLA e MEDIA IMPRESA**  
**di**  
**MILANO Monza Brianza**

**STATUTO**

Approvato dall'Assemblea Provinciale in data 23 giugno 2013

Dichiarato conforme allo Statuto Nazionale dalla  
Direzione Nazionale CNA del 28 febbraio 2013

## Art. 1 – Costituzione

E' costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Milano, Monza e Brianza (di seguito CNA Milano), Associazione volontaria e senza fini di lucro con sede in Milano.

CNA Milano, congiuntamente alle altre Associazioni Provinciali CNA, alle CNA regionali ed alla CNA Nazionale, concorre a costituire il sistema Confederale nazionale ed unitario di rappresentanza generale dell'impresa italiana, con particolare riferimento all'Artigianato, alle micro, piccole e medie industrie ed alle relative forme associate nonché alle imprenditrici, agli imprenditori, a tutte le forme di lavoro autonomo ed ai pensionati.

L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nelle CNA Provinciali di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.

Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.

I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello provinciale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica.

Il sistema confederale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.

La CNA intesa come Confederazione esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del sistema: questo avviene ai livelli confederali di CNA Provinciali, CNA Regionali e CNA Nazionale.

Il sistema CNA si articola in ambiti differenziati per specializzazione.

Essi sono:

- le Unioni organizzate a livello provinciale, regionale, nazionale;
- la CNA Pensionati;
- i raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA;
- CNA PROFESSIONI: è l'articolazione del sistema CNA di rappresentanza complessiva delle associazioni professionali, che abbiano i requisiti di cui all'art. 26 D. Lgs. 206/2007.
  - o CNA Professioni concorre a comporre il sistema CNA.
  - o Le associazioni aderiscono a CNA Professioni, in forza di una delibera della Direzione Nazionale che valuta la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. La Direzione Nazionale può richiedere modifiche statutarie o requisiti aggiuntivi per autorizzare l'adesione a CNA Professioni.

- Ciascuna associazione professionale, allorché associata, evidenzia nella propria comunicazione istituzionale: "aderente a CNA Professioni".
- Ciascuna associazione aderente a CNA Professioni è tenuta al rispetto dello statuto CNA ed dei deliberati degli organi confederali. In caso di violazione delle norme statutarie ovvero dei deliberati degli organi confederali, la Direzione Nazionale può deliberare la risoluzione del rapporto associativo della singola associazione da CNA Professioni.
- Il Collegio Nazionale dei Garanti CNA, di cui al successivo art. 19, ha competenza esclusiva per ogni controversia tra le associazioni aderenti a CNA Professioni ed il sistema CNA.
- CNA Professioni è costituita a livello nazionale. Le singole associazioni aderenti, possono costituire a livello regionale, previa delibera della Presidenza nazionale di CNA Professioni e quindi delle competenti Direzioni Regionali CNA, istanze di rappresentanza del sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi degli associati, nominando all'uopo rappresentanti, ovvero costituendo organi di coordinamento.
- Gli organi di CNA Professioni a livello nazionale sono:
  - il consiglio,
  - la presidenza
  - il presidente.

Tutti i membri degli organi debbono essere associati a CNA.

- Il Consiglio è composto dai presidenti di ciascuna associazione aderente, o da un loro delegato, purché socio di CNA. Il Consiglio delibera sugli indirizzi generali di CNA Professioni, al fine di fornire adeguata rappresentanza politica e sindacale alle associazioni aderenti in tutte le sedi istituzionali ed economiche sia nazionali che comunitarie. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente di CNA Professioni. Una volta ogni 4 anni in corrispondenza delle assemblee elettive confederali è convocato per eleggere il Presidente e la Presidenza
- La Presidenza è composta da un numero di membri non inferiore a 3 fino ad un massimo di 7.
- Il Presidente di CNA Professioni è membro di diritto dell'Assemblea Nazionale CNA e della Direzione Nazionale. Resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
- CNA Professioni svolge la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente Nazionale.

Il Presidente della CNA Nazionale delega a CNA Professioni ed al suo Presidente di:

- a) rappresentare gli interessi degli associati delle Associazioni aderenti, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa nel sistema CNA;
- b) rappresentare istituzionalmente le relative associazioni professionali;
- c) elaborare ed attuare le politiche di promozione economica, professionale, culturale e tecnica, di settore professionale, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali

- agli associati di ciascuna associazione aderente, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
- d) dar vita a forme di coordinamento intersettoriale.

Nel caso il Presidente confederale non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme alla Direzione Nazionale.

Il Presidente della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di CNA Professioni.

CNA Professioni non può assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Sistema confederale, secondo la previsioni del presente statuto.

Gli associati di ciascuna associazione aderente a CNA Professioni, per poter fruire dei servizi del sistema CNA debbono associarsi direttamente a CNA nei modi e forme previste dal presente statuto. L'Assemblea Nazionale, su proposta della Presidenza, può deliberare speciali forme di adesione a CNA, per quanto attiene la sola fruizione di alcune particolari categorie di servizi.

Le modalità organizzative, di CNA Professioni nella provincia di Milano, saranno affrontate con specifica delibere della direzione provinciale.

La CNA di Milano fa interamente propri gli scopi del sistema prescritti nei paragrafi A e B e nei seguenti a) b) c) d) e) f) g) h) i) j), dell'articolo 2 dello Statuto CNA nazionale.

La durata di CNA Milano è illimitata, salvo provvedimenti di scioglimento stabiliti dalla Assemblea con i poteri normati dall'articolo 24 del presente Statuto.

## **Art. 2 – Obiettivi del sistema CNA**

Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali dell'intero paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato e delle piccole e medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.

Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di mercato per tutte le imprese e promuove questo valore in ogni parte del nostro Paese.

Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.

Il sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.

Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema.

Il sistema CNA si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.

Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:

- a) la rappresentanza e tutela degli interessi;
- b) la promozione economica delle imprese;
- c) la predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese.

Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti, ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e della Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

La Direzione Nazionale, ai sensi dell'art. 13, lett. h) dello statuto nazionale, può deliberare in ordine ad associazioni o confederazioni esterne al sistema CNA, ma che richiedono forme di adesione:

- a. il partenariato, consistente in un rapporto di adesione al sistema CNA, al solo fine svolgere unitariamente attività sindacale e politica per tempi, temi e sedi limitati e specifici;
- b. l'aggregazione, consistente in un rapporto di adesione in cui l'aggregato conferisce a CNA, la rappresentanza politica nelle sedi politiche ed istituzionali, ferma l'autonomia organizzativa statutaria dell'associazione richiedente;
- c. l'affiliazione, consistente in un rapporto di adesione in cui vi è una forte coincidenza di scopi ed obiettivi politici e sindacali, tali da consentire anche l'uso del marchio CNA all'associato. Le scelte politiche e sindacali di maggiore rilievo sono assunte di comune intesa tra l'associato e la CNA, alla quale è comunque riservata la rappresentanza politica in tutte le sedi istituzionali in cui è presente.

I rapporti di partenariato e di aggregazione possono essere decisi anche dalle Direzioni delle CNA provinciali o regionali previa comunicazione alla Direzione Nazionale.

### **Art. 3 – le CNA provinciali**

Le CNA Provinciali sono il livello confederale di base del sistema CNA e sono a loro volta costituite da tutti gli associati al sistema CNA medesimo che hanno sede nel rispettivo territorio provinciale. Comprendono tutte le strutture organizzative territoriali, le Unioni ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui le CNA Provinciali medesime si articolano.

Nelle CNA Provinciali si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Confederazione e prende avvio il processo di legittimazione.

Le CNA Provinciali operano per l'organizzazione delle Unioni Provinciali CNA, di CNA Pensionati – e degli altri raggruppamenti di interesse, definendo all'interno del Piano Strategico provinciale la scelta delle risorse da impegnare negli stessi.

Le CNA Provinciali garantiscono nel proprio statuto la partecipazione elettiva delle Unioni, della CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA e presenti sul territorio all'Assemblea Provinciale al fine di conferire valore confederale all'Assemblea stessa e – in conseguenza – ai successivi livelli confederali del sistema CNA.

Le Unioni Provinciali concorrono alla composizione dell'Assemblea provinciale della CNA fino ad un massimo di un terzo dei componenti della stessa.

La CNA Provinciale:

- rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi nella rispettiva provincia;
- rappresenta la CNA nel medesimo ambito provinciale nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali;
- elabora le politiche sindacali a livello provinciale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CNA;
- garantisce la rappresentanza degli interessi delle imprese dei diversi settori, espressi dalle relative Unioni Provinciali, negli organi dell'associazione;
- stipula, con il concorso delle Unioni presenti sul territorio provinciale, gli accordi sindacali a livello provinciale sulle materie ad esse demandate dai livelli nazionale e/o regionale;
- individua ed organizza a livello provinciale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA. La CNA Provinciale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione;
- attua e gestisce nell'ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA del proprio territorio progetti che derivano da politiche comunitarie;

- definisce le politiche finanziarie provinciali, nell'ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l'attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
- stabilisce direttamente, anche in rapporto al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e dispone dello stesso nell'ambito dell'Associazione; detiene il potere esclusivo al livello provinciale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
- può proporre, d'intesa con le rispettive CNA Regionali, la costituzione di associazioni subprovinciali, con particolare riferimento alle aree metropolitane, la cui ammissione al sistema CNA è deliberata dalla Direzione Nazionale della CNA.

La Direzione della CNA Nazionale valuta la compatibilità degli statuti delle CNA Provinciali con i principi generali dello Statuto della CNA e con i requisiti di cui al successivo art. 5.

#### **Art. 4 – Adesione al sistema CNA**

Possono aderire al sistema CNA le imprese e le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi e i pensionati iscritti a CNA Pensionati.

Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente terzo comma, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. Le assemblee provinciali del sistema CNA stabiliscono annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo.

Gli associati al sistema CNA debbono:

- a) accettare lo Statuto della CNA Nazionale e della CNA Regionale e della CNA Provinciale di riferimento;
- b) rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico della Confederazione;
- c) ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento dell'intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di

convocazione dell'organo elettivo. La morosità per un intero anno, comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali.

- d) l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione E.C.I.P.A. ed E.P.A.S.A. le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;
- e) garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA.

I diritti degli associati CNA sono i seguenti:

- a. Ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.
- b. Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.
- c. Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.
- d. Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali.
- e. tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati alla presidenza provinciale, regionale o di Unione, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA, ferma la possibilità per gli statuti di tali livelli confederali di prevedere periodi più lunghi, anche per le altre cariche confederali a livello territoriale.
- f. per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati.

## **Articolo 5. - Requisiti necessari per far parte del sistema CNA**

Per fare parte del sistema CNA, le CNA Provinciali e le CNA Regionali debbono assumere statuti che garantiscano sostanzialmente:

- a) scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli dello Statuto nazionale;
- b) che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;



- c) modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
- d) l'obbligo per le CNA Provinciali di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
- e) organi di controllo, garanzia ed arbitrati coerenti con il presente Statuto;
- f) ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Provinciale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione nazionale; una sola CNA Regionale per ogni regione; una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;
- g) adozione del codice etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
- h) la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
- i) che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
- j) che la durata in carica del Presidente e dei Vice Presidenti o membri di Presidenza, a tutti i livelli ed articolazioni del sistema CNA non superi i due mandati pieni consecutivi. I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
- k) il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della presidenza e di accettare l'incarico di Vice Presidente;
- l) il riconoscimento del ruolo e delle funzioni delle altre componenti il sistema CNA;
- m) la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
- n) l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;
- o) il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA.
- p) obbligo a prevedere il Collegio dei Garanti Nazionale, quale giudice unico d'appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Provinciali o Regionali;
- q) obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.

## **Art. 6 – Rapporto Associativo**

Tutte le articolazioni componenti il sistema CNA si uniformano al logotipo CNA, seguito o preceduto dalla relativa specificazione (CNA Provinciale di ...; CNA Regionale del/della/delle ...; CNA - nome dell'Unione).

Le Associazioni costituiscono il sistema CNA per durata illimitata, salvo provvedimenti di scioglimento stabiliti dalla Assemblea con i poteri stabiliti all'articolo 24 del presente statuto.

Gli statuti dei diversi ambiti associativi costituenti il sistema CNA debbono prevedere che la revoca dell'adesione al medesimo sistema CNA debba essere deliberata da almeno due terzi dei rispettivi associati, con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.

Il commissariamento o l'estromissione dal Sistema CNA ed ogni altro provvedimento disciplinare sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.

Il Codice Etico e di disciplina del comportamento degli associati e delle associazioni e/o federazioni componenti il sistema CNA e deontologico per dirigenti e collaboratori, deve essere recepito negli statuti di tutte le associazioni e federazioni.

Non oltre tre mesi dopo l'adozione dello Statuto Confederale è predisposto il Regolamento della CNA Nazionale.

## **Art. 7 - Logotipo e simbolo**

Il logotipo della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa è costituito dalla sigla CNA. Il simbolo della CNA è costituito da un cerchio racchiudente l'immagine della penisola e delle due isole maggiori italiane, parzialmente coperte dal logotipo CNA.

L'uso del logotipo e del simbolo è disciplinato da apposito regolamento, approvato dalla Direzione Nazionale.

## **Art. 8 - Il sistema CNA Milano**

CNA Milano agisce per realizzare la partecipazione più ampia e diretta degli associati alla vita del sistema ed opera in coerenza con gli scopi, identità e valori corrispondenti a quelli indicati nell' articolo 2 dello Statuto Nazionale.

Il sistema CNA di Milano è costituito da tutti gli associati che hanno sede nel territorio provinciale e comprende tutte le sue strutture organizzative centrali e decentrate.

Comprende le Unioni CNA, CNA Pensionati e le Aggregazioni di interesse riconosciute e definisce, nel proprio Piano strategico poliennale, i criteri organizzativi e le risorse da impegnare negli stessi.

Assicura la presenza delle Unioni, di CNA Pensionati e delle Aggregazioni nell'Assemblea e nei successivi livelli Confederali del sistema provinciale.

Concorre insieme alle altre Associazioni provinciali Lombarde, attraverso uno specifico Patto Costitutivo, alla effettiva ed integrata organizzazione di CNA Lombardia oltre che alla costituzione delle Unioni e di CNA Pensionati regionali.

Partecipa, unitamente alle altre Associazioni Lombarde, al Piano Strategico Poliennale di sistema regionale, sulla base dei meccanismi e delle risorse in esso stabiliti.

## **Art. 9 - Le articolazioni di CNA Milano**

### **9.1- Unioni CNA**

Le Unioni sono aggregazioni di interessi di settore e professionali costituite da tutti gli associati del Sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica: ogni Unione può, nella propria autonomia, stabilire criteri organizzativi aggiuntivi volti a rappresentare, al proprio interno, specifiche identità di mestiere, di settore, di filiera e di distretto produttivo.

Organi dell'Unione provinciale sono l'Assemblea, il Consiglio, la Presidenza ed il Presidente: ogni 4 anni, l'Assemblea, elegge per la quota di competenza, i propri componenti nell'Assemblea di CNA Milano, come da Statuto della stessa.

Contemporaneamente, l'Assemblea:

- elegge il Consiglio Provinciale dell'Unione, con le modalità di composizione e di funzionamento stabilite dal Regolamento Provinciale, nel rispetto del pluralismo
- delle identità professionali e di settore interne all'Unione;
- elegge il Presidente e la Presidenza dell'Unione Provinciale, sulla base dei medesimi principi
- elegge i rappresentanti dell'Unione Provinciale al Consiglio Regionale di Unione, secondo il regolamento approvato dalla Direzione della CNA Regionale; i Presidenti Provinciali di Unione sono membri di diritto del Consiglio Regionale di Unione.

I Presidenti di Unione restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente di ciascuna Unione Provinciale è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione di CNA Milano.

Le Unioni svolgono la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente di CNA Milano.

Il Presidente di CNA Milano conferisce delega all'Unione ed al suo Presidente per:

- rappresentare gli interessi degli associati nell'ambito dell'Unione stessa, ed agire per l'integrazione organizzativa del sistema CNA;
- rappresentare istituzionalmente le relative categorie professionali ed economiche
- gestire le relazioni sindacali relative ai rispettivi mestieri e/o settori, stipulare i contratti provinciali corrispondenti;
- elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche con erogazione, preventivamente autorizzata, di servizi settoriali alle imprese;
- dar vita a forme di coordinamento intersettoriale, di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.

Con il parere conforme della Direzione Provinciale, il Presidente di CNA Milano può non conferire in tutto o in parte le deleghe e, per giustificati motivi, le può ritirare.

Le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi, rimanendo tale potere in capo al Presidente di CNA Milano: di eventuali obbligazioni autonomamente assunte rispondono esclusivamente i loro rispettivi rappresentanti.

Le Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico di CNA Milano anche per concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie da impegnare nelle attività che le concernono.

## **9.2 - Unione Fita**

Tenuto conto della specificità del settore dell'Autotrasporto lo stesso costituisce una Unione che, dotata un proprio Statuto Nazionale, detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate.

CNA Fita è comunque obbligata a concertare con la CNA di Milano eventuali decisioni di iniziative, non unitarie, di fermo dei servizi di autotrasporto merci a livello provinciale, che impegnino l'insieme della Confederazione o che palesino conflitti tra l'interesse generale delle imprese associate alla CNA e l'Autotrasporto.

Per quanto attiene a questioni patrimoniali e gestionali la CNA FITA può agire solo previa autorizzazione di CNA Milano.

## **9.3 - Aggregazioni di interesse**

CNA Milano promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni: il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione di CNA Milano.

In analogia alle Unioni, i Raggruppamenti di Interesse possono svolgere funzioni di rappresentanza esterna per delega del Presidente di CNA Provinciale e a condizione che non creino giustapposizione rispetto a quelle delegate alle Unioni.

Il Presidente di CNA Provinciale, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione Provinciale, può ritirare la delega al Presidente di Raggruppamento di Interesse.

#### **9.4 - CNA Pensionati**

CNA Milano promuove l'organizzazione di CNA Pensionati, quale componente del sistema, titolare di un proprio Statuto nazionale, in sintonia con gli Statuti del sistema CNA; titolare, CNA Pensionati, di Convenzioni nazionali con gli Istituti previdenziali per la riscossione delle quote associative dei pensionati stessi, con automatica adesione all'intero sistema CNA.

Il Presidente di CNA Pensionati di Milano è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione di CNA Milano.

#### **9.4 – Area Territoriale**

Sono Aree Territoriali del sistema CNA Milano quelle deliberate dall'Assemblea Provinciale. La Sede è composta da uno o più uffici territoriali.

Le Aree sono costituite da tutti i soci risultanti in regola con il versamento delle quote associative, così come stabilite dalla Direzione Provinciale, la cui impresa risiede nel territorio amministrativo di riferimento. In esse si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa e si perseguono gli scopi ed i compiti dell'Associazione.

L'Area promuove l'aggregazione associativa ed il coordinamento sul territorio delle attività; opera per la costante rilevazione dei bisogni delle imprese, per la diffusione dell'informazione ai soci sull'azione e sulle opportunità offerte dal Sistema CNA; sviluppa, all'interno di un quadro strategico generale, definito a livello provinciale, attività di rappresentanza in sede locale e ne promuove le iniziative ritenute utili al raggiungimento di tale scopo, siano esse di ordine economico, culturale, sociale e ricreativo.

Le Aree Territoriali concorrono a definire contenuti ed obiettivi degli indirizzi strategici di CNA Milano.

Sono organi dell'Area Territoriale:

- l'Assemblea
- la Direzione
- il Presidente.

L'Assemblea dell'Area Territoriale è composta da tutti i soci di CNA che hanno la sede dell'impresa sul territorio di competenza dell'Area stessa.

L'Assemblea si riunisce di norma una volta l'anno in seduta ordinaria ed ogni quattro anni in seduta elettiva.

Ogni partecipante rappresenta esclusivamente la propria posizione associativa ed è esclusa ogni possibilità di rappresentanza per delega ad altri soci.

In Assemblea godono del diritto di voto esclusivamente gli imprenditori nonché i legali rappresentanti ed amministratori con deleghe operative di società e forme giuridiche regolarmente iscritti alla CNA al momento dell'Assemblea medesima e gli iscritti a CNA Pensionati regolarmente iscritti al momento dell'Assemblea medesima.

L'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è sempre valida e non è condizionata al numero delle presenze. L'Assemblea ordinaria esamina lo stato dell'Associazione a livello locale e propone orientamenti all'Associazione Provinciale.

All'Assemblea ordinaria è demandata la funzione di esaminare i piani di attività ed il relativo BUDGET dell'Area Territoriale.

L'Assemblea quadriennale elettiva elegge il Presidente, la Direzione ed elegge la quota di componenti l'Assemblea Provinciale di propria competenza in base alle norme del presente Statuto.

Il Presidente ha facoltà di nominare un Ufficio di Presidenza

Il Presidente dell'Area Territoriale è responsabile del perseguimento dei fini e degli scopi della CNA nell'Area.

Il Presidente ha funzione di rappresentanza presso le istituzioni locali.

Il Presidente resta in carica quattro anni e può essere rieletto al massimo per un secondo mandato.

## **Art. 10 - Gli organi di CNA Milano: Composizione**

Gli organismi dirigenti di CNA Milano sono composti, come sancito all'articolo 9 dello Statuto nazionale, da imprenditrici e imprenditori, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate, da lavoratori autonomi, regolarmente iscritti alla CNA di Milano.

I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA, non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.

È fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 17 (C. Revisori dei Conti ) e 18 (C. Garanti).

Gli organi della CNA Milano sono:

- l'assemblea
- la Direzione
- la Presidenza
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Garanti

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

E' proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall'ambito associativo designante e i poteri e l'autonomia dell'organo stesso.

Gli organi del sistema CNA sono regolati quanto a denominazione, numero, composizione, funzionamento e convocazione secondo le norme degli statuti dei rispettivi livelli confederali, fermi restando i seguenti principi generali per tutti vincolanti:

- a. non è ammesso il principio di cooptazione;
- b. in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l'organo è al di sotto del numero minimo statutario, il presidente convoca senza indugio l'organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l'organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell'organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno, alla prima riunione dell'organo elettivo;
- c. se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente, convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo;
- d. In caso di dimissioni anche del presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell'organo. Qualora anch'essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello confederale superiore. Per il livello nazionale alla convocazione provvede il membro in carica più anziano per età dell'Assemblea Nazionale;
- e. Nelle assemblee provinciali, in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l'ambito territoriale di appartenenza del decaduto o dimissionario ovvero l'Unione da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione.

La Direzione di CNA Milano, alla data di approvazione del presente Statuto, definisce un Regolamento esplicativo ed attuativo dello stesso, dei principi in esso contenuti.

## **Art. 11 – L'Assemblea : durata e composizione**

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA ed è costituita nella sua interezza dai soggetti di cui all'art.10.

L'Assemblea si svolge almeno una volta l'anno e, ogni quattro anni, procede, secondo le modalità previste dal regolamento, all'elezione degli organismi dirigenti dell'Associazione.

Sono membri di diritto: i Presidenti delle Unioni, delle Aree Territoriali, di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti presenti sul territorio, i Presidenti onorari di CNA ed i Presidenti in carica degli enti e società di emanazione della C.N.A. Milano.

Nel corso della riunione annuale, l'Assemblea :

- stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CNA, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze ed agli interessi dell'artigianato e della micro, piccola e media impresa;
- esamina l'andamento di CNA Milano e delle strutture collegate;
- approva il bilancio consuntivo di CNA Milano proposto dalla Direzione provinciale;
- delibera le quote associative annuali;
- delibera, nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto all'ordine del giorno;
- approva lo Statuto e le sue eventuali modifiche con la maggioranza di almeno i due terzi più uno dei presenti.

L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno ventiquattro ore.

Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti: in seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti.

L'Assemblea viene convocata ogni 4 anni per:

- deliberare il numero dei componenti la Direzione provinciale ed elegerli;
- eleggere il Presidente ed i Vicepresidenti, determinando il numero di questi ultimi;
- eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere i componenti il Collegio dei Garanti.

In caso di necessità la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e degli altri organismi prima della normale scadenza dei quattro anni.

L'elezione degli organi è valida quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto: qualora per tre volte non si sia raggiunto il quorum l'Assemblea, nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

## **ART. 12 – La Direzione di CNA Milano: durata e composizione, poteri e compiti**



La Direzione provinciale rimane in carica 4 anni ed è composta da membri eletti dall'Assemblea tra i soggetti di cui all'art.7.

Sono membri di diritto: i Presidenti delle Unioni, delle Zone territoriali, di CNA Pensionati e dei Raggruppamenti di interesse riconosciuti da CNA e presenti sul territorio, i Presidenti onorari di CNA ed i Presidenti in carica degli enti e società di emanazione della C.N.A. di Milano.

La Direzione provinciale viene convocata dalla Presidenza, che ne stabilisce l'ordine del giorno.

Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La Direzione provinciale ha il compito di:

- a) nominare, su proposta della Presidenza, il Segretario Provinciale o il Direttore provinciale;
- b) attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa della CNA stabilite dall'Assemblea;
- c) deliberare il Piano Strategico poliennale di CNA Milano, proposto dalla Presidenza;
- d) deliberare nel merito del Piano Strategico di Sistema Regionale, finalizzato alla concreta ed integrata organizzazione della CNA Lombardia, proposto dalla Presidenza.
- e) deliberare in merito alle iniziative ed alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società in attuazione delle decisioni dell'Assemblea;
- f) costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
- g) esercitare il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente, dalla CNA;
- h) decidere sulle domande di partenariato, aggregazione, affiliazione di organizzazioni autonome, stabilendo i contenuti dei rispettivi rapporti di adesione in termini di diritti ed obblighi, anche economici e finanziari. Decidere sulla cessazione del rapporto associativo dei soggetti costituenti il sistema CNA a norma del presente statuto e del regolamento;
- i) deliberare in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dall'Assemblea;
- j) decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati dalla CNA;
- k) deliberare, su proposta del Segretario – Direttore provinciale, l'articolazione della CNA Provinciale, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente, nonché le assunzioni e i licenziamenti dei funzionari;

- l) dare esecuzione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- m) attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;
- n) presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo;
- o) approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
- p) ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza;
- q) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA;
- r) dotarsi di un proprio regolamento

La Direzione provinciale può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, anche funzionari sindacali e responsabili dei servizi.

La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze , ad esclusione di quelle previste ai punti k), l), m).

### **Art. 13 - La Presidenza: durata, composizione e compiti**

La Presidenza è un organo collegiale che rimane in carica 4 anni ed è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti. Il Presidente può indicare un Vice Presidente con funzioni vicarie. Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Segretario provinciale (o Direttore provinciale).

La Presidenza:

- a) adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Segretario (o Direttore), il Piano Strategico poliennale di CNA Milano;
- b) adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Segretario (o Direttore), il Piano Strategico di Sistema Regionale;
- c) ha funzioni di rappresentanza politico-istituzionale;
- d) verifica l'attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti;
- e) convoca l'Assemblea degli associati e la Direzione provinciale, stabilendone l'ordine del giorno;
- f) può assumere delibere spettanti alla Direzione provinciale, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica;

### **Art. 14 – Il Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati tra le imprenditrici e gli imprenditori associati al sistema CNA: il Presidente ed i Vice Presidenti restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente Provinciale:

- ha la rappresentanza politica della Confederazione;

- -ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della CNA Provinciale;
- rappresenta la sintesi del sistema CNA, ne esprime e ne garantisce le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali;
- presiede gli Organi ed è il rappresentante legale di CNA Milano a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari;
- può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti delle Unioni Provinciali CNA.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario nominato dall'Assemblea degli associati ovvero, in mancanza di tale nomina, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

### **Art. 15 - Presidenza onoraria.**

L'assemblea può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria di CNA Milano a chi abbia acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione del mondo dell'artigianato e della piccola e media impresa e abbia ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente.

Il Presidente onorario ha il diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea e della Direzione

### **Art. 16 - Il Segretario - Direttore**

Il Segretario (o Direttore) provinciale viene nominato, su proposta della Presidenza, dalla Direzione provinciale.

Il Segretario (o Direttore):

- a) è responsabile del funzionamento della struttura della CNA di Milano e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa;
- b) propone alla Presidenza il Piano Strategico poliennale di CNA Milano;
- c) propone alla Presidenza il Piano Strategico di Sistema Regionale;
- d) sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di CNA Milano, presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- e) propone alla Direzione l'articolazione della struttura organizzativa delle aree e l'attribuzione o la revoca degli incarichi ai funzionari;
- f) partecipa senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli Organi di CNA Milano;

- g) coadiuva il Presidente nella rappresentanza politica del sistema CNA ed ha la responsabilità dell'attuazione delle decisioni politiche assunte dalla Presidenza;
- h) stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale, e propone alla Direzione l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro di funzionari e quadri: nell'espletamento di tali funzioni ha competenza esclusiva e non delegabile.

## **Art. 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti e viene eletto dall'Assemblea: rimane in carica per 4 anni ed è presieduto da un componente esterno al sistema CNA, iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA Milano.

Il collegio dei revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione dei diversi livelli confederali.

## **Art. 18 - Il Collegio dei Garanti**

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di collegio arbitrale: decide su qualunque controversia che insorga all'interno della CNA di Milano in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme del presente statuto, del regolamento, del codice etico e delle deliberazioni degli organi della CNA di Milano. E' eletto dall'Assemblea CNA Milano all'unanimità ogni 4 anni.

Le decisioni assunte possono essere appellate avanti il Collegio dei Garanti Nazionale.

## **ART. 19 – Cumulo delle cariche.**

Si rinvia al regolamento interno di cui all'articolo 10 del presente Statuto la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche attribuite sia all'interno del sistema CNA che nella rappresentanza della stessa in enti ed istituzioni.

## **Art. 20 – Incompatibilità**

Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza della CNA, il ruolo di Presidente di Unione sono incompatibili con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive, con la sola eccezione dei Comuni sotto i 15.000 abitanti.

Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.

Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Segretario (o Direttore) provinciale .

Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.

Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee ai diversi livelli, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.

Su decisione della Direzione provinciale i vertici di cui al primo comma possono assumere incarichi in Enti economici di natura pubblica o a partecipazione pubblica.

## **Art. 21 –Autonomia finanziaria e Fondo comune**

CNA Milano ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale ed è dotata di un proprio fondo comune.

Il Fondo comune di CNA Milano è costituito dalle quote associative annuali ordinarie, integrative e straordinarie versate dagli associati, nonché dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo comune.

Le modalità di versamento delle quote associative annuali sono approvate dalla Direzione entro il mese di Ottobre dell'anno precedente.

In nessun caso possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge ( TUIR, art.111, comma 4 - quinquies, lettera a )

## **Art. 22 – Bilanci**

CNA Milano persegue l'obiettivo del pareggio di bilancio.

L'Assemblea e la Direzione provinciale approvano i bilanci secondo il criterio della competenza, siano essi consuntivi che preventivi, secondo lo schema unico di bilancio previsto per il sistema CNA.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dalla Direzione Provinciale entro il mese di Gennaio dell'anno di riferimento.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro il mese di Giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo è approvato previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che ad esso deve allegare la propria relazione.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché il fondo di cui all'art. 17 non potranno essere distribuiti, durante la vita dell'Associazione, nemmeno in forma indiretta.

## **ART. 23 – Piano Strategico Provinciale e Piano Strategico di sistema Regionale**

Il Piano Strategico Provinciale ed il Piano Strategico di Sistema Regionale, di durata poliennale con verifiche periodiche, sono i meccanismi fondamentali di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche, realizzano l'obiettivo della massima integrazione ed unità del sistema.

CNA di Milano adotta il Piano Strategico Provinciale come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene le Unioni – che partecipano alla sua definizione - e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema CNA.

## **Art. 24 - Scioglimento di CNA Milano e revoca dell'adesione al sistema CNA**

Lo scioglimento di CNA Milano e/o la revoca dell'adesione al sistema devono essere deliberati esclusivamente da un assemblea generale degli associati appositamente convocata su tali argomenti, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai tre quarti dei presenti, prevedendo un preavviso di almeno un anno prima dell'attuazione giuridico formale dell'evento.

In caso di scioglimento, di CNA Milano, l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento: l'intero patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, legge n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge (Tuir, art. 111, comma 4 – quinquies, lettera b )

## **Art. 25 - Entrata in vigore dello Statuto di CNA Milano**

Le norme contenute nel presente statuto entrano in vigore dalla data di approvazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

## **Art. 26 - Mandato per la legalizzazione degli atti**

Il presente Statuto della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, denominata CNA Milano, approvato dall'Assemblea elettiva del 23 giugno 2013, abroga ogni precedente simile normativa.

L'Assemblea attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito al Presidente eletto dalla stessa Assemblea, espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto medesimo, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

Per tutto ciò che non è previsto da questo Statuto si applicano, purché compatibili, le norme dello Statuto nazionale e le norme di leggi vigenti in materia.

\* \* \*